



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 651 - Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge dà attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca, approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991, dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991 e dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26 novembre 1991.

Art. 2

Norme di funzionamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione.

AVVISO

L'1/1/1999 si è avviato il processo di transizione verso la moneta unica europea (Euro).

La Regione Emilia-Romagna ha scelto di esprimere per tutto il periodo transitorio, fino al 31/12/2001, negli atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale tutti i valori indicati in Lire con controvalore in Euro.

Al fine di favorire la familiarizzazione dei cittadini e delle imprese con la nuova norma e di garantire trasparenza e chiarezza, si invitano i soggetti interessati a trasmettere alla Redazione del BUR gli atti di cui è richiesta la pubblicazione con la doppia espressione degli importi: Lire (pari a Euro).

di tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, di consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.

2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:

- a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
- b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi, gettoni e indennità al personale o a collaboratori.

4. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della Regione Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi dell'articolo 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle Giunte regionali costituisce autorizzazione per l'Autorità di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.

5. I finanziamenti statali per le attività di cui al comma 3, lettera a) inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'Autorità di Bacino.

6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a).

7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanziava i fondi necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.

8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.

Art. 3 Segretario

1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino. Il Segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive mo-

dificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.

2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione o fra professori universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 253.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale. Qualora il Segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.

4. Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e tenuto conto delle peculiarità dell'Autorità di Bacino.

Art. 4 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico previsto all'art. 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.

2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

3. Ai componenti il Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Segreteria tecnico-operativa

1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista all'art. 9 dell'intesa interregionale, è fissata dal Comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana.

2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'Autorità di Bacino ovvero a carico dell'Autorità di Bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato istituzionale.

Art. 6 Oneri

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di Bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%.

Art. 7 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
 - a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;
 - b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi indennità e gettoni di presenza al personale o a collaboratori dell'Autorità, previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;
 - c) per le attività di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1 sono approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all'Autorità di Bacino.
2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.
4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.
5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.
6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 2 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2000

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1612 del 7 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5725 (VI legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 331 in data 22 settembre 1999;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e Ambiente" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2000 del 4 febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Prioli;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2000, atto n. 219/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 467/4.1.19/C.G. del 16 marzo 2000.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e legali al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

Il testo della lettera a), numeri 4) e 5) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*, è il seguente:

«Art. 15 - *Bacini di rilievo interregionale*

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

omissis

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

omissis».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 23 della Legge 183/89, citata alla nota all'art. 1, è il seguente:

«Art. 23 - *Attuazione degli interventi*

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite

alle Autorità di Bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi Comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

omissis».

Comma 2

2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 17 della Legge 183/89, citata alla nota all'art. 1, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, concernente *Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia*, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493, è il seguente:

«Art. 17 - *Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*

omissis

6 bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei Lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misu-

re provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle Amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei Lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

omissis».

Comma 3

3) Il testo dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente *Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna*, è il seguente:

«Art. 66 – *Funzionari delegati*

1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.

2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme accedenti quelle liquidate.

4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.

5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.».

4) Il Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concerne *Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati*.

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, concernente *Disciplina della dirigenza regionale*, è il seguente:

«Art. 24 – *Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato*

omissis

3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

- possesso del diploma di laurea;
- comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.

omissis».

Comma 2

2) Il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, concernente *Disposizioni integrative alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*, è il seguente:

«Art. 13

1. Il Segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della Legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

omissis».

Comma 4

3) Il testo del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 41/92, citata alla nota 1) al presente articolo, è il seguente:

«Art. 24 – *Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato*

omissis

4. Il trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 2

1) La L.R. 18 marzo 1985, n. 8 concerne *Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali*.

Comma 3

2) Il testo dell'art. 14 della Legge 253/90, citato alla nota 2) all'art. 3, è il seguente:

«Art. 14.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la Difesa del suolo e a quelli dei Comitati tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la Difesa del suolo e dei Comitati tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle Amministrazioni statali presso i Comitati tecnici di Bacino costituiti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata Legge 183/89, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di Lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di Bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 57.».

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

Il testo dell'art. 11 della L.R. 31/77, citata alla nota 3) all'art. 2, è il seguente:

«Art. 11 – *Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti*

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 2

Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, è il seguente:

«Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di servizi.

2. La Conferenza stessa può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2 bis. Nella prima riunione della Conferenza di servizi le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3 bis e 4.

2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3 bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione procedente o quella dissidente sia una Amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della Regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i sindaci, previa delibera del Consiglio regionale o dei Consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la Conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la Conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4 bis. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dalla Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.».